



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2021

AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2021

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NELLA FILIERA TURISTICA - ANNUALITÀ 2021

P.O.R. FSE 2014-2020

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

ASSE I – Occupazione

Priorità d'investimento 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

Ob. Spec. 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

Ob. Spec. 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Azione 8.1.5.c

"Interventi di rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all'assunzione di personale qualificato. Emergenza_COVID_19"

Azione 8.5.1.c

"Misure di politica attiva Emergenza_COVID_19"

FAQ aggiornate



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSE 2014-2020

POR
SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Domanda n. 1 – TARGET:

1. *Il n. di target sono n.2 come identificati a pag. 7 dell'Avviso o n.3 come riportati nella tabella a pag. 10 dell'Avviso?*
2. *Giovani under 35: sia uomini che donne? Intesi anche se disoccupati?*
3. *Disoccupati Over 35: sia uomini che donne?*
4. *Donne di età superiore ai 35 anni: se ci sono donne Over 35 disoccupate vanno inserite in questa categoria o a quella "Disoccupati over 35"?*

Risposta n. 1:

Il target di riferimento è quello definito dall'art. 6.1.2 dell'avviso, "requisiti specifici "ex ante" per i destinatari", ed è suddiviso sulla base della dotazione finanziaria riservata alle due linee di azione "8.1.5.c. Emergenza Covid_19" e "8.5.1.c. Emergenza Covid_19".

Nella prima linea di azione (8.1.5.c. Emergenza Covid_19) confluiscono gli aiuti per il target "giovani di età inferiore ai 35 anni (under 35)", per i quali non è richiesto il requisito della disoccupazione come definito dall'art. 19 del D. lgs. 150/2015, come modificato dal D.L. n. 4/2019, convertito con L. 26/2019.

Pertanto, nel target "giovani di età inferiore ai 35 anni" vi rientrano sia uomini che donne, purché di età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni) al momento della prima assunzione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1.2.2021 e il 31.12.2021, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.

Esemplificando: si considera *under 35* il destinatario che, assunto in data 1.6.2021 e fino al 31.12.2021, abbia compiuto il 35esimo anno di età in costanza del rapporto lavorativo precedentemente instaurato (es. abbia compiuto il 35esimo anno di età il 19.10.2021).

Quanto al requisito del diritto/dovere d'istruzione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 296/2006, l'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato (e si considera assolto) al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età.

Conseguentemente, non può ritenersi assolto l'obbligo di istruzione per il destinatario che non abbia conseguito nemmeno la licenza elementare.

Nella seconda linea di azione (8.5.1.c. Emergenza Covid_19) confluiscono gli aiuti per il target "disoccupati di età superiore ai 35 anni e donne di età superiore ai 35 anni (da 35 anni compiuti in su)".

Soltanto per i destinatari di sesso femminile, di età superiore ai 35 anni al momento della prima assunzione avvenuta nel periodo compreso tra il 1.2.2021 e il 31.12.2021, non è richiesto il requisito della disoccupazione come definito dall'art. 19 del D. lgs. 150/2015, modificato dal D.L. n. 4/2019 e convertito con L. 26/2019.

Diversamente, per i destinatari di sesso maschile, oltre al requisito anagrafico (età superiore ai 35 anni), è richiesto anche il requisito della disoccupazione come definito dall'art. 19 del D. lgs. 150/2015, modificato dal D.L. n. 4/2019 e convertito con L. 26/2019.

Domanda n. 2 - PROSPETTO LAVORATORI:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Le informazioni riferite ai singoli lavoratori si dovranno caricare una per una all’interno della specifica sezione del portale o è possibile allegare un Excel elaborato da noi contenente le informazioni richieste?”

Risposta n. 2:

Si, è corretto.

Le informazioni riferite ai singoli lavoratori, come precisato dall' art. 11 dell'avviso, rubricato “Modalità di presentazione della DAT”, andranno ad implementare la sezione n. 4 della DAT, “prospetto lavoratori”, attraverso l’inserimento dei dati specificati al successivo art. 11.1.1.

La ragione di includere tale implementazione in una delle sezioni di cui si compone la domanda di aiuto telematico (DAT) anziché affidare la compilazione dei dati ad un allegato extra sistema, quale era quello Excel disponibile per il precedente avviso DSAL 2020, è duplice.

Anzitutto, l'amministrazione regionale è tenuta, in attuazione del progetto “Ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020- Asse 4 Capacità amministrativa ed istituzionale - alla realizzazione di un miglioramento organizzativo e delle performance delle strutture e degli organismi responsabili della programmazione della politica di coesione a livello regionale che si articola in diverse azioni, una delle quali è stata dedicata alla definizione di percorsi di digitalizzazione degli avvisi pubblici attuati con il POR FSE, nella prospettiva della informatizzazione del processo e della semplificazione amministrativa.

A cagione di questo obbligo, gli avvisi pubblici attuati con il POR FSE, quale pure “Destinazione Sardegna Lavoro 2021” sono destinati progressivamente ad essere totalmente informatizzati, attraverso le eliminazioni di tutti gli allegati extra sistema, quale ad esempio quello Excel nel quale venivano inseriti i dati dei lavoratori destinatari dell'aiuto.

In secondo luogo, per fugare qualsiasi dubbio che attraverso tale meccanismo possano essere frustrati i principi di massima ed equa partecipazione, deve evidenziarsi che trattasi di avviso a sportello.

Consentire l’apertura del portale anticipatamente rispetto alla data prevista, di modo che i potenziali beneficiari possano approntare, in anticipo, la documentazione utile alla presentazione della domanda, comporterebbe, di fatto, la trasformazione della procedura ad evidenza pubblica da “avviso a sportello” a “clic day”, procedura stigmatizzata a più riprese sia dalla Corte di Giustizia Europea specificamente con riguardo agli avvisi pubblici a valere sui fondi UE, quale è quello che ci occupa, che dalla giurisprudenza amministrativa dei Tribunali Amministrativi Regionali come pure del Consiglio di Stato.

Da ultimo, si evidenzia che l'implementazione della sezione 4 direttamente a sistema, oltre che scongiurare la possibilità di errori di caricamento (es. erroneo caricamento di importi pari a pochi euro, erroneo caricamento di dipendenti over sulla linea under e viceversa), potenzialmente motivo di esclusione, è stata messa a punto di modo da consentire il caricamento dei dati in tempi brevissimi, attraverso la possibilità di “agganciare” la CO di ciascun lavoratore direttamente dal SIL.

Questa possibilità, inoltre, comporta il vantaggio, per i beneficiari, di non dover più caricare a sistema i dati dei lavoratori in sede di rendicontazione, con notevole abbreviamento dei tempi di completamento della fase fisico/procedurale a cura dei beneficiari medesimi nonché di istruttoria in sede di rendiconto ad opera dell'amministrazione.

Peraltro, la totale informatizzazione del procedimento consente, anche all'organo legislativo e alle varie autorità di controllo, di disporre, in qualunque tempo, di un database che “fotografi” in tempo reale il progressivo evolversi delle fasi del procedimento e di esercitare quella funzione di informazione/cono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

scenza che le è propria e che, di conseguenza, consente di apportare prontamente i necessari correttivi all'azione amministrativa di modo da non frustare le aspettative dell'utenza né gli interessi legittimi dei beneficiari.

In ogni caso, al fine di agevolare ulteriormente le imprese che debbano caricare i dati di un numero considerevole di lavoratori, l'art. 11.2 dell'avviso prevede, in sede di candidatura ossia di presentazione della domanda di aiuto telematico (DAT), la compilazione dei soli campi inerenti numero dei lavoratori per i quali si chiede l'aiuto, numero delle mensilità ed importo complessivo prenotato (budget).

Sarà cura dell'impresa, una volta superata la fase di ammissibilità formale, implementate le informazioni richieste (di cui all'art. 10) nel SIL.

Domanda n. 3 - ALLEGATI:

"I documenti da allegare in fase di domande sono:

- *All. 2 Modulo Regime de minimis (solo se si intende richiedere l'erogazione dell'aiuto a valere sul regime "de minimis")*
- *Allegato 4 - Modulo Regime Quadro (solo se si intende richiedere l'erogazione dell'aiuto a valere sul regime "quadro");*
- *Allegato 5 - Dichiarazione del lavoratore*
- *Allegato 6 - Copia del contratto di lavoro di lavoro firmato dalle parti per i lavoratori presenti nel prospetto di cui alla sezione 4: poiché tale documento viene richiesto anche in fase di rendicontazione, come riportato a pag. 23 dell'Avviso, è possibile inviarlo direttamente in fase di rendicontazione?*
- *Allegato 7 - Scansione della procura (nel caso in cui il dichiarante sia munito di procura speciale)"*

"Si richiede la compilazione del modello "dichiarazione del lavoratore", se il dipendente non è più reperibile e di conseguenza non può compilare il modello, l'azienda non può includere il dipendente nel bando?"

"La presente per chiedere se è possibile presentare la richiesta di contributo per eventuali dipendenti per i quali non sarà possibile allegare la dichiarazione del lavoratore debitamente sottoscritta, in quanto non rintracciabili, accompagnandola da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'imprenditore che precisa il motivi per i quali la dichiarazione non è stata sottoscritta dal lavoratore".

"In merito al Bando in oggetto vorremmo sapere se sono ammesse anche le assunzioni effettuate tramite il modello UNIMARE".

"riguardo il nuovo avviso del Bando regionale in oggetto, che sostituisce la precedente Determinazione, sarà possibile inviare il vecchio modulo "Dichiarazione del lavoratore" del primo avviso, poiché la maggior parte dei dipendenti l'ha già compilato e firmato e sarebbe difficoltoso farlo nuovamente compilare e firmare."

Risposta n. 3:

I documenti da allegare a corredo della domanda di aiuto telematico, sono quelli indicati dall'art. 11.1.3 (dichiarazione del lavoratore) e 11.1.4 (copia contratto di lavoro), oltre che quelli sulla scelta del regime degli aiuti (a tal proposito, si ricorda che non è necessario compilare entrambi gli allegati ma soltanto quello per il regime di aiuto prescelto, quindi si dovrà compilare soltanto l'allegato 2 se si sceglie il regime de minimi oppure soltanto l'allegato 3 se si sceglie il regime quadro), nonché la procura se chi presenta la domanda è il soggetto munito di procura speciale.

Sia la dichiarazione del lavoratore che i contratti, come previsto dall'art. 11.2, vanno allegati a seguito della determinazione attraverso la quale si dà atto dell'esito delle check list di istruttoria tesa di ammissibilità formale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Infatti, l'art. 15 dell'avviso, rubricato "modalità di rendicontazione delle spese sostenute", precisa che, per ciascuna assunzione, il beneficiario dovrà allegare, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, copia del contratto di lavoro e copia della certificazione CO_UNILAV, **solo nell'eventualità in cui siano apportate modifiche a seguito della presentazione della DAT.**

In tutti gli altri casi non è richiesta l'allegazione del contratto e della CO_UNILAV in fase di rendicontazione della spesa.

Si precisa che è sicuramente ammessa la partecipazione all'avviso in oggetto per soggetti i quali procedano ad effettuare le assunzioni tramite il sistema UNIMARE (naturalmente purché in possesso del codice ATECO di cui all'allegato A), pur tuttavia poiché il sistema informativo SIL "aggancia" in automatico solo CO_UNILAV, l'amministrazione provvederà, qualora necessario, ad agire in soccorso istruttorio richiedendo al beneficiario, d'integrare la documentazione a corredo della DAT con l'allegazione delle **CO_UNIMARE.**

Infine, con specifico riferimento all'allegato 5 (Dichiarazione del lavoratore), se il dipendente per il quale si intende chiedere l'aiuto non è più reperibile (né lo sarà in futuro) è evidente che tale dipendente non può essere in grado, né oggi né in futuro, di compilare l'allegato "dichiarazione del lavoratore", essenziale ai fini dell'istruttoria che si conclude con la determinazione di concessione dell'aiuto.

Si rimette, pertanto, alla discrezionalità del soggetto proponente la scelta se includere, o meno, il lavoratore divenuto irreperibile, ai fini della richiesta di aiuto, rammentando che le cause di esclusione sono unicamente quelle riportate nell'art. 12.1.1 rubricato "cause di esclusione".

Eventuali situazioni eccezionali verranno valutate, caso per caso, in sede di presentazione dei documenti utili alla rendicontazione della spesa.

N.B: Le imprese che abbiano provveduto a far compilare l'allegato 5 (Dichiarazione del lavoratore) in data precedente al 26 gennaio 2022 (in cui è stato pubblicato l'avviso come approvato con determinazione n. 283/3616 del 25.1.2022 e relativi allegati) possono procedere con l'allegazione di tale allegato seppure compilato sul vecchio format, non essendoci state modifiche sostanziali all'allegato medesimo.

Domanda n. 4 - DICHIARAZIONE DID:

"La dichiarazione DID, non essendo stata richiesta al momento dell'assunzione (in quanto non necessaria), va bene compilata in data attuale?"

"La dichiarazione DID è necessaria anche per le donne over 35?"

"Il possesso di tale requisito è riferito alla data precedente l'assunzione con il contratto per il quale si richiede l'incentivo DSAL2021 o deve essere posseduto al momento in cui si sottoscrive la dichiarazione, ovvero alla data odierna?"

Risposta n. 4:

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) deve essere, ovviamente, riferita alla data di assunzione del lavoratore, non rileva il momento in cui viene compilata, essendo comunque evincibile anche dalla CO.

Per quanto riguarda il target "over 35" donne, come specificato nella risposta al quesito n. 1, per i destinatari "over 35" di sesso femminile non è richiesto il requisito della disoccupazione, conseguentemente non è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Va da sè, che anche il requisito della disoccupazione riferito agli uomini over 35, è da ritenersi posseduto al momento della prima assunzione, compresa nel periodo 1.2.2021/31.12.2021, non certamente nel momento in cui si sottoscrive la dichiarazione di cui all'allegato 5.

Domanda n. 5 - MARCA DA BOLLO:

“In merito all’Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell’occupazione nella filiera turistica – annualità 2021 – AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2021 si chiede se la domanda dovrà essere presentata in bollo non essendoci nessun tipo di riferimento in merito”.

Risposta n. 5:

La domanda di aiuto telematico (DAT) non deve essere corredata da modulo di annullamento della marca da bollo, ragione per cui non vi è alcuna menzione nelle disposizioni dell’avviso.

A tal proposito, l’amministrazione regionale ha ritenuto, in via prudenziale ed equitativa, di recepire l’orientamento espresso sul punto, seppur in sede di interpello, dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha statuito, che la domanda prevista per ottenere i contributi a fondo perduto destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid- 19”, ancor più allorquando la Regione ha provveduto ad una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, che preveda l’introduzione di una nuova azioni all’uopo dedicate - quale il caso della Regione Autonoma della Sardegna che ha introdotto le linee d’azione 8.1.5.c. Emergenza Covid_19 e 8.5.1.c. Emergenza Covid_19, può essere esente dall’imposta di bollo, in quanto rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 8 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le “domande per il conseguimento di sussidi” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Domanda n. 6 - FIRMA DIGITALE/FIRMA AUTOGRAFA CON COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’:

“Quali allegati devono essere firmati digitalmente e per quali, invece, è sufficiente la firma autografa?”

Risposta n. 6:

Tutti gli allegati per i quali è prevista la sottoscrizione, così come la domanda di aiuto telematico (DAT) generata al termine della procedura di inserimento dati sul SIL, devono essere sottoscritti; è indifferente se sottoscritti con firma digitale o con firma autografa (purché corredata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).

A tal proposito, si ricorda che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005 è consentito, in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale, l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento di identità.

Si precisa, infine, che, nell’ipotesi di sottoscrizione con firma digitale, non è necessario che questa sia apposta dopo l’apertura dei termini di presentazione della DAT, ad eccezione, naturalmente, della firma apposta sulla domanda di aiuto telematico stessa, generata al termine del completamento della proce



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

dura di implementazione delle sezioni di cui è composta la stessa, la quale deve essere necessariamente sottoscritta solo dopo la generazione ad opera del sistema.

Tutti gli altri allegati possono essere sottoscritti in un momento antecedente all'apertura dei termini per la presentazione della DAT.

Domanda n. 7 - LINEE GUIDA:

“La presente per chiedere chiarimenti sull’ art. 9 – Modalità di calcolo dell’Aiuto dell’avviso DSAL 2021. L’articolo specifica “LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA definite sulla base delle indicazioni riportate sull’Opzione di semplificazione da applicare all’AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2021”.

Vorrei comprendere dove sono state pubblicate le linee guida dell’avviso, le stesse non sono consultabili nella pagina dedicata all’avviso DSAL.”

Risposta n. 7:

Le linee guida per la rendicontazione saranno pubblicate soltanto nel momento in cui il portale verrà aperto per il caricamento dei dati e documenti utili per la rendicontazione.

Quanto riportato nell’articolo 9 fa riferimento ad atto endoprocedimentale (Nota metodologica) utile unicamente a meglio definire la modalità di calcolo dell’aiuto, ed è, ad ogni modo, pubblicato nella pagina del sito istituzionale dedicato all’avviso.

Domanda n. 8 - MANUALE OPERATIVO:

“volevo sapere se esiste un manuale operativo per la presentazione della DAT del bando in oggetto? In quale sezione del SIL l’impresa troverà l’accesso per la compilazione e invio della DAT?”

Risposta n. 8:

Sì, il manuale operativo SIL è stato già rilasciato ed è disponibile sull’area dedicata.

Domanda n. 9 - ACCESSO TRAMITE SPID, DELEGHE E PROCURE:

“Per quanto concerne la presentazione della domanda, si chiede, visto anche il neointrodotta obbligo di accesso ai servizi del SIL Sardegna esclusivamente tramite autenticazione SPID/TS-CNS, se ai consulenti del lavoro muniti di apposita procura, alla sottoscrizione della documentazione e conseguente invio della domanda, sarà consentito procedere all’espletamento della procedura telematica in nome e per conto dei clienti rappresentati.”

“Ad oggi non risulta ancora sia possibile poter attivare la delega per il bando destinazione Sardegna lavoro 2021, ma solo per il 2020.”

“si chiede relativamente al bando DSAL 2021 se la procura debba essere redatta da un notaio oppure, come avvenuto con il bando Resisto, basti una scrittura privata tra le parti.”

“Vorrei sapere, se un’impresa mi inserisce come delegato per l’invio della domanda, è necessaria procura speciale?”

Chi firma digitalmente la domanda? Il delegato o il Titolare dell’impresa?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“é possibile avere un fac simile di procura per i consulenti del lavoro direttamente dall’Assessorato?”

Risposta n. 9:

L’avviso prevede la figura di procuratore, la procedura informatica ha recepito tale indicazione mediante la possibilità della figura del procuratore nella sezione “soggetto proponente”.

Il consulente munito di procura speciale può firmare (digitalmente o con firma autografa corredata da documento di identità) la domanda di aiuto telematico (DAT) dopo averla generata a seguito del completamento della procedura di inserimento dei dati.

Nel caso in cui il consulente, o figura equivalente, non avesse la procura, dovrà procedere ad apposita delega.

In questo caso il consulente agisce in nome e per conto dell’impresa che lo ha delegato.

L’impresa effettua la delega mediante il SIL attraverso le funzioni a sua disposizione nella propria area personale.

La funzione “delega” è disponibile nell’area dedicata.

Tale funzione è riferita esclusivamente alla presentazione della domanda mediante la piattaforma informatica con accesso tramite SPID ma la delega a presentare la domanda non può sostituire la procura speciale a manifestare la volontà del soggetto proponente a partecipare all’avviso *de quo* né a sottoscrivere le dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000.

Pertanto, anche in caso di delega alla presentazione della domanda di aiuto telematico attraverso il SIL, è necessario allegare la procura speciale se il delegato deve anche sottoscrivere la DAT una volta generata dal sistema, oltre che presentarla in nome e per conto del soggetto proponente.

In nessun caso è necessario che la procura rivesta la forma dell’atto notarile, ma è sufficiente una scrittura privata tra le parti, avente data certa, e della quale si evinca inequivocabilmente la volontà di colui che conferisce la procura al soggetto procuratore.

Infine, si precisa che l’amministrazione non può fornire alcun fac simile di procura per i consulenti del lavoro, non potendo disporre della discrezionalità che il legislatore riconosce ai soggetti privati di disporre liberamente delle proprie situazioni giuridiche soggettive, né sostituirsi ad essi.

Domanda n. 10 - IMPORTI MENSILI DELL’AIUTO E RELATIVO CALCOLO:

“gli importi del beneficio spettante di cui alla tabella E (art.9) sono importi mensili spettante per ogni mese di servizio del lavoratore da aprile a dicembre 2021?”

“Per ottenere la retribuzione di riferimento di cui all’art. 9 tabella “E” bisogna tenere conto, oltre che della retribuzione tabellare prevista dal CCNL, e dell’eventuale superminimo calcolato nel massimo del 30% della predetta retribuzione, anche dei ratei di 13°, 14° e TFR?”

“con la presente a richiedere se nell’Avviso rientrano anche i lavoratori che abbiano una retribuzione lorda inferiore a € 500,00 ma che, incrementata degli altri elementi previsti dall’avviso (tfr, mensilità aggiuntive), raggiunga un importo pari o superiore a € 500,00.”

“Come va calcolato il contributo per le frazioni di mese? pongo questo quesito poiché quanto scritto nell’art.4 del bando risulta poco chiaro”.

“Un lavoratore viene assunto dal 15 luglio al 12 settembre. Tolta la mensilità piena di agosto, 1/31 agosto, i restanti periodi di luglio e settembre si possono sommare fino ad ottenere un’ulteriore mensilità (15gg + 12gg)?”

“Al fine di identificare una mensilità parzialmente o totalmente lavorata, come occorre considerare le assenze per ferie, permessi, malattia, infortunio, cassa integrazione?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“L'art. 9 dell'avviso parla di retribuzione lorda, quindi paga base, contingenza, 3° elemento; superminimo fino al 30%, più mensilità aggiuntive e tfr. Si chiede se a questa debbano essere aggiunti i contributi Inps e Inail come indicato in Nota Metodologica anno 2021 all'art. 5 tabella A.”

“Quando nella sezione prospetto lavoratori andremo a indicare il numero complessivo di mensilità come dobbiamo considerare i mesi il cui contributo è calcolato al 50%? Inseriamo comunque il numero intero? Es: assunzione dal 15.04 al 30.09= 6 mensilità o 5,5?”

Risposta n. 10:

Sì, gli importi di cui alla tabella E dell'art. 9 sono importi mensili, riconoscibili sulla base della fascia di retribuzione lorda.

Per quanto concerne le componenti della retribuzione che devono essere presi in considerazione per il calcolo dell'aiuto, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 9, nella parte in cui dispone *“saranno considerate ammissibili (per la quantificazione della fascia di retribuzione di appartenenza) le eventuali mensilità aggiuntive e TFR calcolate con l'applicazione del pertinente pro rata temporis”*.

L'anzidetto art. 9 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 5, tabella A, della nota metodologica, nella parte in cui indica quale parametro finale di riferimento il “costo salariale mensile” (lett. f) il quale è composto dalle voci di cui alle lettere A+B+C+D+E della tabella medesima.

Si precisa che, in tale tabella, i contributi INPS e INAIL sono indicati nella quota comprendente anche il costo ad esclusivo carico del lavoratore.

Tali costi a carico del lavoratore, ai fini del calcolo del contributo, devono essere detratti dal costo salariale mensile onde scongiurare il pericolo che, con la concessione dell'aiuto, si verifichi il “doppio finanziamento” stigmatizzato dal legislatore europeo (ma nondimeno nazionale).

Pertanto, nulla cambia rispetto alle soglie indicate nell'art. 9 e nello stesso art. 5, tabella A, della Nota Metodologica ossia:

- contributo pari a € 200,00 per la fascia retributiva compresa tra 500,00 e 1.000,00 €;
- contributo pari a € 400,00 per la fascia compresa tra 1.000,00 e 1.500,00 €;
- contributo pari a € 600,00 per la fascia retributiva compresa tra 1.500,00 e 2.000,00 €;
- contributo pari a € 800,00 per la fascia retributiva superiore a € 2.000,00.

Non sarà concesso nessun aiuto con riferimento alla fascia retributiva base inferiore ad euro 500,00, anche qualora tale cifra si raggiunga con l'incremento di cui alle eventuali mensilità aggiuntive e quota di TFR, nonché altri elementi della retribuzione di cui al succitato art. 5 della Nota Metodologica.

Con riguardo al calcolo dell'aiuto per le frazioni di mese, premesso che il problema non sussiste perché il calcolo verrà effettuato automaticamente dal sistema, l'art. 4 è chiarissimo sul punto, fornendo anche esempi pratici.

Ad ogni buon conto, si chiarisce che:

- non spetta nessun aiuto per frazioni temporali inferiori ai 15 giorni;
- è riconosciuto un aiuto pari al 50% di quanto previsto per la corrispondente fascia di retribuzione per frazioni temporali pari a 15 giorni;
- è riconosciuto l'intero ammontare dell'aiuto previsto per la corrispondente fascia di retribuzione per frazioni temporali superiori a 15 giorni.

Da ultimo, si specifica che non è possibile sommare i giorni di due mensilità differenti per ottenere un'ulteriore mensilità.

Nel caso dell'esempio riportato nella domanda, non potrà essere concesso nessuno aiuto per il mese di settembre (12 giorni), potrà essere riconosciuto per l'intero ammontare l'aiuto per la mensilità di maggio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

(piena), mentre per la mensilità di luglio (15 giorni) potrà essere riconosciuto un aiuto pari al 50% di quanto previsto per la corrispondente fascia di retribuzione.

Infine, con riferimento alla quantificazione della mensilità “totalmente o parzialmente lavorata”, mentre le ferie così come i permessi rientrano appieno nel computo della “mensilità lavorata” poiché il corrispettivo emolumento monetario viene corrisposto dal datore di lavoro, lo stesso non può dirsi con riferimento alla malattia (superiore ai 3 giorni), all’infortunio e alla cassa integrazione, considerato che tale costo non è sostenuto dal datore del lavoro ma rispettivamente dall’ente previdenziale e da quello assistenziale.

N.B: nella sezione della DAT da compilare all’atto della presentazione della domanda medesima, con riferimento al numero della mensilità, è sufficiente indicare il numero delle mensilità comprensivo di quelle in cui l’aiuto viene concesso in misura pari al 50% (cioè per frazioni temporali pari a 15 giorni).

Quindi, è corretto indicare, come nell’esempio di cui alla domanda, 6 mensilità per assunzione dal 15.4.2021 al 30.9.2021 (anziché 5,5).

Naturalmente, nel calcolo dell’importo prenotato, la mensilità non piena andrà conteggiata nel suo reale valore, ossia pari alla metà del contributo corrispondente alla fascia retributiva.

Continuando l’esempio di cui sopra: nel campo “numero mensilità” potranno essere indicate 6 mensilità (dal 15.4.2021 al 30.9.2021) ma nel campo “importo”, prendendo, esemplificativamente, a riferimento il valore minimo dell’aiuto concedibile (200,00 €), dovrà essere indicato un totale di € 1.100,00 (ossia 200,00 € per ciascuna mensilità piena da maggio a settembre e 100,00 € per la mensilità dimezzata di aprile).

Domanda n. 11 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

“Nel caso di iniziale contratto part time e successiva trasformazione in full time di un dipendente, con quale tipologia contrattuale-temporale dobbiamo gestire l’aiuto?”

Risposta n. 11:

Premesso che, il contenuto dell’avviso pubblico in argomento, costituisce l’unica fonte, in quanto *lex specialis*, che disciplina tutte le fasi del procedimento che ne è conseguente, si precisa che, l’Amministrazione, seppure in un primo momento ha interpretato estensivamente la disposizione di cui all’art. 9 dell’avviso medesimo, consentendo l’ammissibilità, ai fini del calcolo del contributo, delle variazioni in aumento del contratto di assunzione, tuttavia, a seguito, dei controlli di II livello dell’Autorità di Audit su operazioni similari che non hanno ritenuto ammissibile qualsiasi variazione in aumento per la tipologia contrattuale prescelta, ritiene opportuno e doveroso adeguarsi a quanto stabilito dall’Autorità di Audit e, pertanto, di non ritenere ammissibili le variazioni derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno né le variazioni in aumento della percentuale di part time.

Si evidenzia che tale nuova interpretazione dell’art. 9 dell’avviso, intervenuta ad operazione in corso, non lede alcun interesse dei soggetti partecipanti, anche in ragione del fatto che trattasi di un’operazione a consuntivo che non produce un effetto incentivante rispetto alle assunzioni effettuate e/o eventuali variazioni del contratto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Domanda n. 12 - CO DA CARICARE A SISTEMA:

“Per quanto riguarda il numero della co al collocamento da indicare in caso di assunzione e uno o più rinnovi, bisogna riportare la co assunzione o l'ultimo rinnovo (dal quale poi risulta anche l'assunzione)?”

Risposta n. 12:

Poiché non è possibile caricare a sistema più CO, si ritiene più corretto che il soggetto proponente carichi la sola CO di assunzione.

Sarà cura dell'amministrazione recepire in autonomia le CO successive.

Domanda n. 13 - PERIODI AMMESSI ALL'AIUTO:

“Il bando recita che sono ammesse le assunzioni effettuate dal 1° febbraio 2021 fino al 31 Dicembre 2021.

Domanda: Nei termini sopra indicati, valgono anche i rinnovi? Ad esempio, se una risorsa fosse stata assunta la prima volta con contratto a tempo determinato in data antecedente al 1° febbraio e poi fosse stata rinnovata con ulteriore contratto a tempo determinato e/o stabilizzata con contratto a tempo indeterminato durante i termini ammessi dal bando, tale situazione sarebbe contemplata dal bando?”

“l'aiuto sarà concesso per le assunzioni effettuate da far data dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, siamo a chiedere se l'azienda in questione ha assunto, in previsione della stagione estiva delle figure dal 1° marzo 2021 con chiusura contratto il 31 dicembre 2021, può semplicemente richiedere l'aiuto per questi dipendenti dal 1° aprile al 31 dicembre o essi vanno addirittura esclusi?”

Risposta n. 13:

Come precisato dall'art. 4 dell'avviso, l'aiuto sarà concesso per le assunzioni a far data dal 1° febbraio al 31.12.2021.

Pertanto, ciò che rileva ai fini della richiesta dell'aiuto è che la prima assunzione sia avvenuta dal 1° febbraio 2021 in poi, per un numero di mensilità comprese da 1 a 11 nel periodo ricompreso tra il mese di febbraio e il mese di dicembre 2021.

Domanda n. 14 - PROROGHE DEL CONTRATTO E RIASSUNZIONI DEL MEDESIMO LAVORATORE:

“Se un dipendente è stato assunto per 2 mesi (dal 01/04/2021 al 31/05/2021) e poi prorogato per ulteriori 2 mesi (proroga sino al 31/07/2021), in totale 4 mesi di lavoro posso considerare 4 mesi di aiuti, o devo considerare solo il contratto di lavoro escludendo le proroghe?”

“Durata del contratto a tempo determinato e calcolo del contributo: se un lavoratore viene assunto per 1 mese, e poi prorogato per ulteriori 3 mesi, l'agevolazione viene calcolata sulla base della durata del primo contratto o tiene conto anche della successiva proroga?”

“In merito al bando indicato in oggetto si chiede se le retribuzioni dei dipendenti cessati e poi riassunti possano essere indicate per tutte le mensilità, oppure devo escludere le mensilità della seconda assunzione?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Risposta n. 14:

La proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza.

Pertanto, se è valido il contratto di assunzione al pari lo è la sua proroga, posto che non va a modificarne i requisiti sostanziali.

Va da sé che l'aiuto potrà essere richiesto per tutte le mensilità effettive previste dal contratto di assunzione la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata e non quella originariamente prevista.

Si precisa che, in caso di proroga del contratto originario, andrà allegato nella sezione "Contratti dei lavoratori" sia il contratto originario di assunzione che la proroga.

Si significa, infine, che è sufficiente il richiamo al CCNL contenuto nel contratto individuale, senza necessità di allegare i CCNL applicati.

Da ultimo, premesso è ammessa la richiesta dell'aiuto per i dipendenti cessati e poi assunti nuovamente per un arco temporale differente, è ammessa la richiesta dell'aiuto per tutti i mesi effettivi in cui il dipendente ha prestato l'attività lavorativa (es. medesimo lavoratore che è stato assunto nel periodo 1.5.2021/30.6.2021, cessato e poi assunto nuovamente dal 1.8.2021 al 30.9.2021, l'aiuto potrà essere richiesto per 4 mensilità ossia quelle del primo contratto - maggio e giugno - e quelle del secondo - agosto e settembre).

Domanda n. 15 - INIZIO ATTIVITA' IMPRESA:

"Con riferimento all'avviso "Destinazione Sardegna Lavoro 2021" vorrei sapere se possono partecipare anche le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso del 2021"

Risposta n. 15:

Sì, possono partecipare. L'avviso non contiene alcuna preclusione con riguardo all'inizio dell'attività dell'impresa che richiede l'aiuto, l'unico limite temporale è quello rappresentato all'art. 4.

Domanda n. 16 - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI TIPO ECONOMICO RETRIBUTIVO:

"con la presente si chiedono chiarimenti in merito a quali siano gli incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo che pregiudicano il godimento dell'incentivo previsto da Destinazione Sardegna Lavoro".

"Volevamo sapere se un dipendente di una stessa azienda, che è stato inserito sia nella Destinazione Sardegna Lavoro 2019 e Destinazione Sardegna Lavoro 2020, può essere inserito in quella del 2021. In secondo luogo, si chiede di precisare il significato da attribuire al termine beneficiario. Ci si chiede in particolare se debba considerarsi tale l'impresa che abbia ottenuto il beneficio poiché questo è stato concretamente erogato oppure se l'esclusione riguardi anche le imprese che, pur non avendo concretamente ottenuto l'incentivo (per mancata emanazione di determina di ammissibilità e/o concessione o mancata eventuale autorizzazione), ne abbiano anche solo fatto domanda".

Risposta n. 16:





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Per quanto concerne il novero degli incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo per gli stessi lavoratori, si rinvia alle regole del cumulo di matrice comunitaria che impongono il divieto di doppio finanziamento.

Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'amministrazione fornire tali specifiche.

Sul punto non può che rinviarsi, da ultimo, al Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare" precisa che *"Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo"*.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che *"Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare **due volte la stessa spesa** nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...]"* e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che *"I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo"*.

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **circolare 14.10.2021, n. 21** da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli **altri Programmi europei**, sia con le **altre misure finanziate con le risorse del PNRR**, sia con le **risorse ordinarie previste dal Bilancio statale**.

Di contro, nulla osta alla richiesta di aiuto per l'anno 2021 per i medesimi lavoratori il cui costo è stato già portato a rendicontazione con riferimento agli avvisi Destinazione Sardegna Lavoro 2019 e 2020.

A tal proposito, è da considerarsi "beneficiario" il soggetto proponente la cui domanda è stata dichiarata ammissibile e per il quale vi è stata la determinazione di concessione dell'aiuto.

Domanda n. 17 - SOCI LAVORATORI:

"con riferimento al bando DSAL 2021 vorrei chiedere se è possibile inserire tra i beneficiari del contributo anche la socia di SRL unipersonale (DONNA OVER 35) con contratto di assunzione a tempo indeterminato (CO-tipo A.01.00) a tempo pieno (CO-tipo orario F).

"è possibile richiedere il contributo per un socio che è stato assunto con contratto di lavoro subordinato nel periodo tra Aprile 2021 e dicembre 2021?"

Risposta n. 17:

Il socio lavoratore può essere incluso tra i beneficiari del contributo soltanto se sussista effettivamente un rapporto di lavoro subordinato, nel senso che deve essere comunque soggetto ai poteri autoritativi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

del datore di lavoro, circostanza che è da escludersi con riferimento al socio di una SRL unipersonale dove, di fatto, il datore di lavoro coincide con il socio lavoratore.

Domanda n. 18 - POSSESSO DI PIU' CODICI ATECO E PLURALITA' DI DAT:

“La nostra cooperativa lavora con 2 codici Ateco 55.20.20 e 91.02.00 in quanto gestiamo un ostello e due musei. Ci troviamo nella necessità di partecipare all'avviso destinazione Sardegna Lavoro 2021 e ci chiediamo se, avendo dipendenti impegnati con 2 tipologie di contratto diverse che si agganciano ai 2 codici ateco ci chiediamo come dobbiamo procedere nel caricamento della DAT, cioè nel momento in cui ci viene richiesto di inserire il codice ateco che codice dobbiamo inserire?”

“Qualora la società svolga due attività, entrambe rientranti negli ateco individuati dall'avviso, deve presentare due DAT (over35 e under35) quante sono le attività o è sufficiente un'unica DAT (over 35 e un-der35) per entrambe le attività?”

Risposta n. 18:

Nel caso di possesso di più codici ATECO, tutti ricompresi nell'allegato A dell'avviso, e più dipendenti impiegati in entrambe le attività riconducibili agli codici posseduti, il soggetto proponente deve scegliere con quale codice ATECO intende candidarsi sulla base dell'attività prevalente esercitata e nella quale sono impiegati prevalentemente i dipendenti per i quali si richiede l'aiuto.

In tutti gli altri casi, il soggetto proponente può presentare distinte DAT per ciascuno dei codici ATECO ricompresi nell'allegato A dell'avviso, per i quali intende candidarsi.

Si rammenta che devono, in ogni caso, essere presentati distinte DAT per i dipendenti under 35 ed over 35 seppure afferenti alla medesima impresa.

Domanda n. 19 – LICENZIAMENTI:

“L'art. 5 dell'Avviso prevede quale requisito di ammissibilità, tra gli altri, il non avere in corso e/o non aver effettuato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della DAT licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa, ci si domanda tuttavia se tale situazione debba essere verificata con riferimento ai licenziamenti effettuati all'interno dell'impresa considerata nella sua totalità, oppure ponendo l'attenzione unicamente alle unità locali che svolgono un'attività economica di cui ai codici Ateco ammessi dall'Avviso e riportati nell'allegato A”

“Un'azienda che nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della DAT ha licenziato per “giustificato motivo soggettivo” (per assenza prolungata ed ingiustificata configurata dal CCNL appunto come giustificato motivo soggettivo), rientra nella condizione ostativa di cui all'art. 5.1 sub 9, e 18 sub “b”. In altri termini può essere esclusa dal beneficio?”

“Un'azienda stagionale ha assunto, a luglio 2021, con contratto stagionale (e patto di prova espressa - mente richiamato nell'atto) un soggetto che dopo pochi giorni ha dovuto licenziare per “esito negativo della prova”. Questa condizione può essere ragione di esclusione dal bando?”

“All'art. 14, punto A, obblighi dei beneficiari, ci si impegna a non risolvere anticipatamente il rapporto. Dovrebbe essere inserito un termine massimo di vigenza del divieto. Diversamente l'azienda si impegnerebbe a non licenziare mai un tempo indeterminato rientrante nell'avviso”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Risposta n. 19:

Il requisito del “non aver in corso e/o non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto telematico” è da riferirsi unicamente al soggetto proponente che presenta la richiesta di aiuto e che svolge l’attività economica il cui codice ATECO è ricompreso nell’Allegato A.

L’unica eccezione ammessa al possesso di tale requisito (“non aver in corso e/o non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto telematico”) è quella riferibile al licenziamento per giusta causa, tra cui, senza dubbio, vi rientra il licenziamento per esito negativo della prova, mentre, di contro, non vi rientra il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Quanto all’ultimo quesito posto, salvo errata interpretazione del quesito stesso ad opera dell’amministrazione scrivente, il problema non sussiste.

Fermo restando, che, come detto sopra, il licenziamento per giusta causa, espressione del diritto del datore di lavoro di risolvere anticipatamente il rapporto stesso qualora il lavoratore venga meno agli obblighi all’uopo enucleati dal codice civile, non è motivo ostativo alla presentazione della domanda di aiuto telematico (DAT), il divieto di licenziamento (ovviamente per fattispecie diverse dalla giusta causa) si riferisce, evidentemente, al caso in cui, la richiesta dell’aiuto avvenga “a preventivo” e non “a consunti-vo”, come nel caso di specie.

Domanda n. 20 - REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA:

“Per “essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali”, si dovrebbe intendere la regolarità degli aspetti formali e procedurali (presentazione dichiarativi, comunicazioni obbligatorie, regolarità dei versamenti etc.). In altre parole, la condizione è quella di essere regolari con gli adempimenti e di non aver debiti con INAIL, INPS e FISCO. Però, da quanto precisato all’art. 12.1.1 sub “d”, ove si fa riferimento al possesso del DURC, si dedurrebbe che la regolarità interesserebbe i soli versamenti INPS INAIL. La fattispecie, si chiede, include anche gli adempimenti e versamenti nei confronti del fisco (ritenute IRPEF dipendenti, imposte da UNICO etc.)? La circostanza della inammissibilità al beneficio in caso di irregolarità sotto il profilo fiscale, pare non essere espressamente annoverata tra le cause di esclusione di cui al precedente art. 12.1.1, così come pare non poter essere oggetto di “verifica ex ante” posto che l’art. 12,2 sub “e” prevede controlli solo al fine della “regolarità contributiva”

Risposta n. 20:

Come precisato dall’art. 12.1.1, lettera d) e 12.2, lett. e), l’amministrazione regionale è tenuta alla verifica della regolarità contributiva e, dunque, all’acquisizione esclusivamente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Allorquando si procede, come nel caso di specie, all’erogazione di “aiuti, sussidi, contributi o comunque emolumenti di denaro a fondo perduto, che esulano da un rapporto sinallagmatico caratterizzato dalla formula “do ut des”, l’amministrazione erogante non deve procedere all’acquisizione del cosiddetto DURC (documento unico di regolarità fiscale) né deve procedere alle verifiche di inadempimenti contributivi di cui all’art. 48 bis D.P.R. n. 602/73.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Domanda n. 21 - DOMICILIO DEL LAVORATORE:

“E’ possibile richiedere l’aiuto per un dipendente residente fuori Sardegna per il quale nel modello UNI-LAV sezione “DOMICILIO” è stato riportato l’indirizzo di residenza (quindi fuori Sardegna), ma che avendo un contratto di lavoro era obbligatoriamente domiciliato in Sardegna (non potendo viaggiare oltremare quotidianamente)?”

“Cosa si intende per “domiciliati nella Regione Sardegna” art. 6.1.1, primo periodo?”

Risposta n. 21:

Il concetto di domicilio è quello evincibile dalle disposizioni del codice civile.

A norma dell’articolo 43, comma 1, del c.c., il domicilio di una persona è nel luogo nel quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza. L’articolo 47 del c.c. precisa che, si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, ma l’elezione si deve fare espressamente per iscritto.

Pertanto, è evidente che s’intende domiciliato nella Regione Sardegna, il soggetto che ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi nella Regione Sardegna, o che vi ha eletto espressamente eletto domicilio.

Domanda n. 22 - CESSIONE RAMO D’AZIENDA E MUTAMENTO DELLA VESTE GIURIDICA DEL SOGGETTO PROPONENTE IN CORSO D’ANNO:

“in caso di cessione di ramo di azienda avvenuta in corso d’anno con conseguente passaggio, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in forza, correttamente denunciato tramite il VARDATORI, il beneficiario deve essere l’azienda cedente o l’azienda cessionaria”

“Una ditta individuale che ha i requisiti per partecipare al bando, ha assunto i dipendenti in data 01/06/2021, però in data 01/07/2021 è stata trasformata in S.r.l. Come devo fare la pratica, a nome della S.r.l. o della ditta individuale?”

Risposta n. 22:

La domanda di aiuto telematico deve essere presentata dal soggetto giuridico esistente al momento della presentazione della stessa (pertanto, negli esempi di cui sopra dovrà essere presentata dall’azienda cessionaria e dalla S.r.l., ossia i soggetti giuridici esistenti alla data odierna).

Domanda n. 23 – APPRENDISTI E LAVORO INTERMETTENTE:

“Gli apprendisti possono esser considerati come lavoratori beneficiari dell’intervento?”

“È possibile inserire il lavoro intermittente tra le tipologie di contratti ammissibili dall’avviso?”

Risposta 23:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

No. Sono ammesse unicamente le tipologie contrattuali di cui all'art. 4 dell'avviso, tra le quali non è contemplato né l'apprendistato né il lavoro intermittente.

Domanda n. 24 - SCELTA DEL REGIME DI AIUTI E INDICAZIONI DI COMPILAZIONE:

“La nostra richiesta riguarda la scelta del regime di aiuto: quello De Minimis deve essere il regime preferenziale e deve aderirsi al quadro temporaneo del regime degli Aiuti di Stato solo se si supera il platfond complessivo di 200.000 Euro previsto dal Regolamento n. 1407.2013 sugli aiuti "De Minimis". op- pure l'azienda può scegliere da principio a quale dei due regimi di aiuto rifarsi in sede di in inserimento della DAT?”

“In riferimento alle modalità di compilazione degli allegati di cui all'oggetto, si chiede se sia ritenuto corretto operare nel seguente modo: barrare la casella " ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regi-me de minimis indicate di seguito". Omettendo l'elencazione degli aiuti che risultino già inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, limitandosi ad elencare solo quelli non ancora inseriti nel citato registro (magari con l'annotazione: oltre a quelli già presenti nel RNA).Ovviamente il quesito è valido per entrambi i moduli a seconda del regime di aiuto prescelto.”

“Si richiede se i contributi a fondo perduto dell'agenzia delle entrate (decreti sostegni o e ristori vari etc..) vanno inseriti nel modulo per la concessione dell'aiuto in regime de minimis alla voce compilare con altre agevolazioni. Inoltre per quanto riguarda sempre le agevolazioni de minimis (vedi punto 2 modulo per la concessione dell'aiuto in regime de minimis) si chiede di: Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere conteggiato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. Pur non essendo in regime de minimis. Quindi devono essere indicati entrambi, uno o nessuno.”

Risposta n. 24:

Il soggetto proponente può scegliere liberamente il regime di aiuti nel quale intende imputare eventualmente l'aiuto che sarà concesso in esito alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente avviso, ponderando la capienza massima di ciascuno dei due regimi.

Nulla osta all'invio di più DAT per il medesimo target qualora la stessa impresa intenda “consumare” dapprima il regime “de minimis”, quindi imputare l'aiuto per alcuni lavoratori su tale regime, e dopo il regime quadro, imputando l'Aiuto per altri lavoratori su quest'ultimo.

Quanto alla modalità di compilazione dei moduli di scelta dell'aiuto, da allegare a corredo della DAT, si ritiene preferibile, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, che il soggetto proponente provveda all'elencazione degli aiuti ricevuti, seppure evincibili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), proprio poiché nella visura estratta dal RNA potrebbero essere non ancora annotati aiuti concessi in tempi relativamente recenti.

Si precisa che, nella visura (sia essa riferita agli aiuti ricevuti in regime de minimis che in regime quadro) estraibile dal RNA a cura del soggetto interessato, è indicato, oltre che il *quantum* degli aiuti ricevuti, anche i soggetti pubblici che li hanno erogati (dunque, comparirà sia il soggetto pubblico che ha erogato l'aiuto, sia il *quantum* erogato che l'annotazione del regime sul quale è confluito l'aiuto stesso).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Infine, quanto agli “aiuti concessi in forma diversa dal contributo” (es. sotto forma di prestito agevolato o garanzia) dev’essere indicato l’importo equivalente agli interessi sul prestito agevolato che non sono stati sostenuti dall’impresa e, in generale, l’importo corrispondente all’abbattimento del costo.

Domanda n. 25 – CONTABILITA’ ANALITICA:

“Con riferimento all’ART 5.1 - punto 15, si chiede se la distinzione contabile analitica è da intendersi solo con riferimento “ai costi del personale” oppure con riferimento “a tutti i costi in generale compresi quelli del personale”

“Nel medesimo punto 5.1., al n. 15, è fatto obbligo alle imprese partecipanti che svolgono più attività non tutte riconducibili ai codici ATECO di cui all’allegato A) di avere attivato un sistema di contabilità analitica che consenta la distinzione dei costi relativi alle attività esercitate. Si richiede, in questo caso, se tale distinzione debba riguardare, ad esempio, anche le utenze relative alle forniture di servizi (es. idrico, elettrico, telefonico).”

Risposta n. 25:

Quanto riportato all’art. 5.1, punto n. 15, “*avere attivato un sistema di contabilità analitica che consenta la distinzione dei costi relativi alle attività esercitate*”, è da intendersi riferito **unicamente** ai costi relativi al personale; non rilevano i costi generali, quali quelli relativi ad utenze riferite alle forniture di servizi.

ERRATA CORRIGE ALLEGATO MODULO REGIME QUADRO

Si comunica che l’Allegato n. 4 “MODULO PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO REGIME QUADRO”, alla lettera k) è contenuto un refuso laddove si fa riferimento al regime “de minimis” in luogo del “regime quadro”.

Il modulo è stato sostituito con quello depurato dal refuso, ed è pubblicato nel sito dedicato all’avviso.

Qualora i potenziali soggetti proponenti abbiano già provveduto a compilare il modulo nel quale è contenuto il refuso (naturalmente avendo ivi indicato gli aiuti ricevuti in regime di quadro temporaneo) possono allegare il modulo già compilato, senza che ciò comporti alcun tipo di sanzione e/o inadempimento.